



COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za Italia,1 00034 Colferro (RM)

www.comune.colleferro.rm.it

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE E SUAP

AVVISO PUBBLICO PER IL CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE

Considerato che La Regione Lazio, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, promuove, anche in collaborazione con i comuni e mediante particolari forme di sostegno, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche di cui alla presente legge, individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e specialità.

Visto che con L.R. n. 1/2022 è stata normata la Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche ed avviato il censimento delle attività stesse al fine di inserirle nell'Elenco regionale delle botteghe e attività storiche di cui all'art. 3 comma 2 della citata L.R. n.1/2022, che comporta l'acquisizione della qualifica di bottega e attività storica con il rilascio di specifica attestazione e di un logo di riconoscimento;

Preso atto che la suddetta L.R. n.1/2022 è stata modificata con Legge Regionale 10 dicembre 2024 n. 20 recante: "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie";

Preso altresì atto del conseguente adeguamento del Regolamento regionale 11 agosto 2022 n.11 recante "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale n.1 del 10 febbraio 2022 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)" per effetto del Regolamento regionale 12 febbraio 2025 n.3, il quale all'art.1 stabilisce che: "Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 11/2022, è inserita la seguente b bis) città di fondazione: le città previste all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n.27 (Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione) e successive modifiche";

Dato atto che l'art.1 della suddetta Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 27 individua, tra le altre, il Comune di Colferro quale città di fondazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso ad individuare tali botteghe ed attività storiche mediante un Avviso Pubblico;

Viste:

- la L.R. n. 22 del 6 novembre 2019 recante: "Testo Unico sul Commercio";
- la L.R. n. 1 del 10 febbraio 2022 recante: "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche" come modificata con Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20;
- il Regolamento regionale del Lazio n. 11 del 11 agosto 2022 recante "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale n.1 del 10 febbraio 2022 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)" come modificato con il Regolamento regionale 12 febbraio 2025 n.3;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";

Preso atto che il richiamato Regolamento n.11/2022 demanda ai Comuni facenti parte del territorio regionale il censimento delle attività storiche al fine della loro iscrizione nell'Elenco Regionale delle botteghe e attività di cui alla predetta L.R. n.1/2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 754 del 17.07.2025 con la quale è stato conferito l'affidamento diretto per il servizio di consulenza per "Avviso pubblico per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche" al Dott. Gianluca Bertucci.

Dato atto che la Responsabile del Procedimento è individuata nella Dott.ssa Silvia Caciolo, Funzionario della II Area;

Considerato che:

- l'art.2 comma 1 lett. a) della richiamata L.R. n.1/2022 come sopra modificato stabilisce che, tra le altre, si devono intendere per botteghe e attività storiche: *"locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie, svolte continuamente anche da soggetti diversi in modo documentabile da almeno settanta anni **o cinquanta anni nel caso di città di fondazione**;*
- l'art.2 comma 1 lett. b) della richiamata L.R. n.1/2022 stabilisce che, tra le altre, si devono altresì intendere per botteghe e attività storiche: *"i locali storici tradizionali individuati ai sensi dell'art.52, comma 1 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2022 n.137) e successive modifiche";*
- l'art.2 comma 1 lett. c) della richiamata L.R. n.1/2022 come sopra modificato stabilisce che, tra le altre, si devono intendere per botteghe d'arte e antichi mestieri: *"le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte in modo documentabile da almeno cinquanta anni, **o trenta nel caso delle città di fondazione**, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impegno di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione";*
- l'art. 2 comma 1 lett. d) della richiamata L.R. n.1/2022 come sopra modificato stabilisce che, tra le altre, si devono intendere per attività storiche e tradizionali le *"attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni **o trenta anni nel caso delle città di fondazione**, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge";*

- l'art.6, comma 1: *"Le attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche [...] istituite, da almeno settanta anni o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche";*
- l'art.6, comma 2: *"Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni o trenta anni nel caso delle città di fondazione e da chiunque esercitate, possono accedere alle risorse di cui all'articolo 12, comma 4, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture, dell'eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché dell'ammodernamento dell'esercizio dell'attività svolta";*

Considerato altresì che l'art.3, comma 1, *"I comuni, sulla base dei dati e della documentazione amministrativa in proprio possesso, ovvero acquisiti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dalle associazioni maggiormente rappresentative di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, ovvero delle attività economiche presenti sul territorio, mediante comunicazioni trasmesse a seguito di apposito avviso, provvedendo al censimento delle medesime attività economiche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale, predisponendo un apposito elenco".*

Precisato che, per quanto previsto dall'art.2 comma 2 della predetta L.R. n.1/2022, ai fini del riconoscimento di attività storica non sono ostativi:

- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità;

Considerato che:

- il presente avviso, emanato in conformità all'art.3 della richiamata L.R. n.1/2022 e s.m. e sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal predetto Regolamento attuativo n. 11/2022 e s.m., è finalizzato al censimento delle botteghe e delle attività economiche storiche;
- le risultanze del suddetto censimento saranno comunicate alla Regione Lazio ai fini della iscrizione in apposito Elenco Regionale;

Dato atto che l'art.4 della citata L.R. n.1/2022 stabilisce:

- comma 1: per l'attuazione della presente legge i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà;
- comma 2: la Giunta Regionale concede contributi ai proprietari e ai gestori delle botteghe e attività storiche nonché ai comuni che intendano adottare i provvedimenti di cui al comma 1;

Dato altresì atto che per quanto previsto dall'art.5 del citato Regolamento attuativo n. 11/2022:

1. A seguito dell'iscrizione nell'Elenco regionale la direzione regionale competente rilascia all'operatore economico un attestato che riporta:

- a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
- b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
- c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;

d) il numero e gli estremi di iscrizione;

e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento.

2. Ad ogni attività economica iscritta nell'Elenco regionale è altresì consegnata copia del logo come definito con apposita deliberazione della giunta regionale e riportante la dicitura: "Bottega e attività storica del Lazio";

Tanto premesso e considerato,

RENDE NOTO

che, secondo le seguenti modalità, è indetto Avviso pubblico per il censimento delle botteghe e delle attività storiche presenti sul territorio comunale al fine della loro iscrizione nell'Elenco Regionale delle botteghe e attività storiche di cui alla predetta L.R. n.1/2022;

1. Requisiti di partecipazione

1.1 Previsti dall'art.2 lett. a) della richiamata L.R. n.1/2022:

Locali e botteghe "connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie, svolte continuamente anche da soggetti diversi in modo documentabile da almeno **cinquanta anni**";

1.2 Previsti dall'art.2 lett. b) della richiamata L.R. n.1/2022:

Locali storici tradizionali individuati ai sensi dell'art.52, comma 1 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2022 n.137) e successive modifiche";

1.3 Previsti dall'art.2 lett. c) della richiamata L.R. n.1/2022:

Le botteghe d'arte e di antichi mestieri "nelle quali sono svolte in modo documentabile da almeno **trenta anni**, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impegno di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione";

1.4 Previsti dall'art.2 lett. d) della richiamata L.R. n.1/2022:

Attività di "commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno **trenta anni**, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge";

1.5 Previsti dall'art.6 della richiamata L.R. n.1/2022:

- **comma 1:** "attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche [...] istituite, da almeno **cinquanta anni**, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche";
- **comma 2:** "Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno **trenta anni** e da chiunque esercitate [...];

1.6. Requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all'art.6 della L.R. n.22/2019; non aver subito l'applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto disposto dall'art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali - nonché delle misure di prevenzione di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 - devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252);

2. Presentazione e modalità di presentazione della domanda

La domanda, debitamente compilata e affrancata, dovrà essere presentata via PEC all'indirizzo comune.colleferro@legalmail.it, oppure presentato a mano presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura (dal lun al ven ore 9.30-12.30 e mart 15.30-17.30 e merc 9.30-11.30) utilizzando i modelli e la relazione allegati **A), B), C), D), E), e 1)** al presente avviso.

L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: **"CENSIMENTO BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE"**.

Modalità diverse di presentazione saranno considerate irricevibili.

Tempi di presentazione delle domande. Il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso è fissato alle ore **10.00 del giorno 17.12.2025**:

3. Contenuto della domanda

A pena di inammissibilità alla presente procedura, la domanda di partecipazione deve essere redatta in aderenza ai modelli **A), B), C), D), E), e 1)**;

4. Cause di esclusione

- mancanza dei requisiti di partecipazione prescritti al punto n.1 del presente Bando;
- presentazione delle domande in modo difforme rispetto a quanto precedentemente stabilito nel presente Avviso e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del richiedente;
- mancanza degli allegati previsti;
- sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;

N.B. [I provvedimenti comunali citati sono consultabili sul sito internet istituzionale dell'Ente "www.comune.colleferro.rm.it"; le Leggi e i Regolamenti regionali sono consultabili sul sito internet istituzionale della Regione Lazio "https://www.regione.lazio.it/" oppure sul sito internet del Bollettino Ufficiale Regionale "https://www.regione.lazio.it/bur" nonché sulla piattaforma on-line Normattiva Regioni a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri "https://www.normattiva.it/mfr/"]

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire, entro il termine di sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, entro centoventi giorni decorrenti dallo stesso termine, al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

Il presente Avviso:

- è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Colleferro e sul sito internet istituzionale del Comune di Colleferro nella Sez. Avvisi e Bandi;

Per eventuali informazioni:

- Telefono: 06/97203307; 06/97203371
- Mail Resp. del procedimento: silvia.caciolo@comune.colleferro.rm.it;
- PEC del Servizio: comune.colleferro@legalmail.it.
- Indirizzo del Servizio: P.zza dei Cosmonauti, 19, Colleferro (Rm);
- Sito internet: www.comune.colleferro.rm.it

Allegati

A), B), C), D), E), e 1): Domande di partecipazione e Relazione Illustrativa;

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro PRIORI

